



ROMA, 26.03.2026 | H. 10:00 - 16:30
Legacoop Nazionale | Sala Basevi
Via G.Antonio Guattani, 9

SEMINARIO RNS DI APPROFONDIMENTO SUL TEMA:

L'IMPRESA SOCIALE (D.LGS. 112 DEL 2017)

INDICAZIONI STATUTARIE- ASPETTI OPERATIVI - NOVITA' FISCALI
COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALLA LEGGE 381/1991

COPROGRAMMAZIONE - COPROGETTAZIONE
STRUMENTI DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Davide Battini

Ufficio Fiscale
Legacoop Estense



Altre disposizioni fiscali di cui al D. Lgs. 117/2017 applicabili

Altre disposizioni fiscali di cui al D. Lgs. 117/2017 applicabili

Il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) disciplina in modo organico le agevolazioni relative a molteplici imposte indirette e tributi regionali e locali che, prima dell'attuazione della riforma del Terzo settore, venivano perlopiù regolate all'interno dei singoli atti normativi riguardanti ciascun tributo.

L'ambito soggettivo di applicazione delle misure recate dal CTS varia in funzione del singolo tributo, **ma la maggior parte sono riferite anche alle imprese sociali, in taluni casi con l'eccezione delle imprese sociali costituite in forma societaria.**

Sotto il profilo temporale si evidenzia che le agevolazioni introdotte dal CTS sono **entrate in vigore il 1° gennaio 2018** e, quindi, anticipatamente rispetto alle altre misure fiscali della riforma.

Per comodità di immediato riscontro, di seguito si elencano le agevolazioni riferite anche alle imprese sociali, evidenziandone i diversi ambiti soggettivi di applicazione.

Art. 82 D. Lgs. 117/2017

Il D. Lgs. 117/2017 prevede ulteriori disposizioni fiscali applicabili agli enti del terzo settore e, in parte, anche alle imprese sociali. **A seguire le principali norme di interesse per le cooperative sociali e le imprese sociali.**

| Disposizione | Soggetti |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Trasferimenti a titolo gratuito</p> <p>Art. 82 c. 2 D. Lgs. 117/2017</p> <p>In base all'art. 82, co. 2, del CTS non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni (né alle imposte ipocatastali) i trasferimenti a titolo gratuito a favore sia degli ETS non commerciali che di quelli commerciali (incluse le cooperative sociali e le imprese sociali <u>non</u> costituite in forma societaria).</p> <p>La disposizione prevede che i beni ricevuti debbano essere utilizzati con finalità istituzionali di cui all'art 8, comma 1 ("...per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.")</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Cooperativa Sociale: APPLICABILE • Impresa Sociale non in forma societaria: APPLICABILE • Cooperativa Impresa Sociale: NON APPLICABILE dal comma 1, art. 82 D.Lgs. 117/2017 • Impresa Sociale in forma societaria: NON APPLICABILE dal comma 1, art. 82 D.Lgs. 117/2017 |
| <p style="text-align: center;">Imposta di registro, ipotecaria e catastale per atti costitutivi e modifiche statutarie</p> <p>Art. 82 c. 3 primo periodo D. Lgs. 117/2017</p> <p><i>«Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.»</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Cooperativa Sociale: APPLICABILE • Impresa Sociale non in forma societaria: APPLICABILE • Cooperativa Impresa Sociale: NON APPLICABILE dal comma 1, art. 82 D.Lgs. 117/2017 • Impresa Sociale in forma societaria: NON APPLICABILE dal comma 1, art. 82 D.Lgs. 117/2017 |

Art. 82 D. Lgs. 117/2017

Disposizione

Soggetti

Imposta di registro per atti, contratti, convenzioni e ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale

Art. 82 c. 3 secondo periodo D. Lgs. 117/2017

«Per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro.»

- Cooperativa Sociale: **APPLICABILE**
- Impresa Sociale non in forma societaria: **APPLICABILE**
- Cooperativa Impresa Sociale: **APPLICABILE**
- Impresa Sociale in forma societaria: **APPLICABILE**

Imposta di registro, ipotecaria e catastale per atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali (...)

Art. 82 c. 4 D. Lgs. 117/2017

«Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata»

- Cooperativa Sociale: **APPLICABILE**
- Impresa Sociale non in forma societaria: **APPLICABILE**
- Cooperativa Impresa Sociale: **APPLICABILE**
- Impresa Sociale in forma societaria: **APPLICABILE**

Art. 82 D. Lgs. 117/2017

Disposizione

Soggetti

| Disposizione | Soggetti |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Imposta di bollo</p> <p>Art. 82 c. 5 D. Lgs. 117/2017</p> <p>«<i>Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.</i>»</p> <p>La disposizione ha una applicazione più ampia rispetto a quella prima in vigore per le ONLUS, introducendo l'esenzione anche per "ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato", togliendo ogni dubbio in merito all'esenzione dal bollo anche per le fatture, siano esse cartacee o elettroniche.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Cooperativa Sociale: APPLICABILE • Impresa Sociale non in forma societaria: APPLICABILE • Cooperativa Impresa Sociale: NON APPLICABILE dal comma 1, art. 82 D.Lgs. 117/2017 • Impresa Sociale in forma societaria: NON APPLICABILE dal comma 1, art. 82 D.Lgs. 117/2017 |
| <p style="text-align: center;">Imposta sugli intrattenimenti e tassa sulle concessioni governative</p> <p>Art. 82 c. 9-10 D. Lgs. 117/2017</p> <p>c. 9: «<i>L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640</i>»</p> <p>c. 10: «<i>Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.</i>»</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Cooperativa Sociale: APPLICABILE • Impresa Sociale non in forma societaria: APPLICABILE • Cooperativa Impresa Sociale: NON APPLICABILE dal comma 1, art. 82 D.Lgs. 117/2017 • Impresa Sociale in forma societaria: NON APPLICABILE dal comma 1, art. 82 D.Lgs. 117/2017 |

Altre disposizioni del D. Lgs. 117/2017

| Disposizione | Soggetti |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Agevolazioni donazioni ed erogazioni liberali (a favore dell'erogante)</p> <p>Art. 83 D. Lgs. 117/2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Detrazione del 30% sul reddito delle persone fisiche (Irpef) per le erogazioni liberali non superiori a 30mila euro a favore degli enti del terzo settore di cui all'art. 82 c. 1; • Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. <p>Il comma 3 della norma in rassegna sottopone la fruibilità dell'agevolazione all'ulteriore condizione che le liberalità ricevute siano da questi enti utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale</p> <p>Comunicazione Anagrafe Tributaria DM 4/3/2024 per le erogazioni liberali agli ETS</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Cooperativa Sociale: APPLICABILE • Impresa Sociale non in forma societaria: APPLICABILE • Cooperativa Impresa Sociale: NON APPLICABILE dal comma 1, art. 82 D.Lgs. 117/2017 • Impresa Sociale in forma societaria: NON APPLICABILE dal comma 1, art. 82 D.Lgs. 117/2017 |
| Altre agevolazioni: | |
| <p>Art. 69 D. Lgs. 117/2017</p> <p>Gli ETS sono favoriti per l'accesso al Fondo sociale europeo e altri finanziamenti europei finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Cooperativa Sociale: APPLICABILE • Impresa Sociale non in forma societaria: APPLICABILE |
| <p>Art. 70 e 71 D. Lgs. 117/2017</p> <p>Prevedono vantaggi particolari per l'utilizzo non oneroso di beni mobili e immobili pubblici per manifestazioni e iniziative temporanee.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Cooperativa Impresa Sociale: APPLICABILE |
| <p>Art. 77 e 78 D. Lgs. 117/2017</p> <p>Titoli di solidarietà e Social Lending.</p> <p>Si precisa che l'art. 77 viene richiamato dalla comfort letter di marzo 2025 in quanto sarà oggetto di successiva autorizzazione.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Impresa Sociale in forma societaria: APPLICABILE |

Modifiche IVA dopo il D. Lgs. 186/2025

Modifiche IVA dopo il D. Lgs. 186/2025

Come specificato dall'Agenzie delle Entrate con la **circolare n. 1/E del 19/02/2026**, la riforma del Terzo Settore non ha previsto una parallela disciplina fiscale ai fini Iva.

Pertanto, ai fini dell'assoggettamento all'iva delle attività svolte dagli enti del Terzo settore è necessario, in ogni caso, verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale previsti dal DPR 633/1972, e più in generale fare riferimento ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/112/CE.

Il D. Lgs. 186/2025, al fine di mantenere il più possibile inalterato l'ambito applicativo delle disposizioni in materia di IVA, dispone:

- **l'abrogazione dell'art. 89, comma 7, secondo periodo, D. Lgs. n. 117/2017 che sostituiva la locuzione di «Onlus» con quella di «enti del Terzo settore di natura non commerciale»**
- **la modifica degli articoli 3, comma 3, e 10, nn. 12), 15), 19), 20) e 27-ter), D.P.R. n. 633/1972**
- **la modifica del n. 1 della Tabella A parte II-bis allegata al DPR. 633/1972**

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal termine previsto dall'art.104, comma 2 del D.Lgs.117/2017, e cioè **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.**

Estensione dell'aliquota del 5%

L'art. 4 del D. Lgs. n. 186/2025 prevede la modifica del n. 1 della Tabella A parte II-bis allegata al DPR. 633/1972, la nuova formulazione risulta la seguente:

| Pre vigente | Vigente |
|--|---|
| Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi. | Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi e dalle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile. |

La modifica ha esteso il regime sinora previsto per le prestazioni delle cooperative sociali e loro consorzi, a favore dei soggetti ivi indicati, **anche alle prestazioni rese dalle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile (costituite, cioè, in forma di società commerciale non cooperativa).**

Ad oggi, risultano escluse dall'applicazione dell'aliquota Iva del 5% le cooperative imprese sociali, le quali applicheranno il regime di esenzione (in presenza dei presupposti applicativi).

Estensione dell'aliquota del 5% e Art. 10 n. 19 (prestazioni di ricovero e cura)

Il D. Lgs. 186/2025 ha modificato l'art. 10 n. 19 **reformulando i soggetti prestatori**, il nuovo testo risulta il seguente:

| Pre vigente | Vigente |
|---|---|
| le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale* compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali | le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali |

* Modifica apportata dall'art. 89 del D. Lgs. 117/2017 che sostituiva l'acronimo «ONLUS» con «enti del terzo settore di natura non commerciale»

Estensione dell'aliquota del 5% e Art. 10 n. 19 (prestazioni di ricovero e cura)

Pertanto, se sono rispettati i presupposti applicativi dell'art. 10 n. 19:



Estensione dell'aliquota del 5% e Art. 10 n. 20 (prestazioni educative e didattiche)

Il D. Lgs. 186/2025 ha modificato l'art. 10 n. 20 **reformulando i soggetti prestatori**, il nuovo testo risulta il seguente:

| Pre vigente | Vigente |
|---|---|
| <p>le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale*, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.</p> | <p>le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.</p> |

* Modifica apportata dall'art. 89 del D. Lgs. 117/2017 che sostituiva l'acronimo «ONLUS» con «enti del terzo settore di natura non commerciale»

Estensione dell'aliquota del 5% e Art. 10 n. 20 (prestazioni educative e didattiche)

Pertanto, se sono rispettati i presupposti applicativi dell'art. 10 n. 20:



Estensione dell'aliquota del 5% e Art. 10 n. 27-ter (prestazioni socio sanitarie, assistenza domiciliare o ambulatoriale)

Il D. Lgs. 186/2025 ha modificato l'art. 10 n. 27-ter **reformulando i soggetti prestatori**, il nuovo testo risulta il seguente:

| Pre vigente | Vigente |
|---|--|
| le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale* | le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile. |

* Modifica apportata dall'art. 89 del D. Lgs. 117/2017 che sostituiva l'acronimo «ONLUS» con «enti del terzo settore di natura non commerciale»

Estensione dell'aliquota del 5% e Art. 10 n. 27-ter (prestazioni socio sanitarie, assistenza domiciliare o ambulatoriale)

Pertanto, se sono rispettati i presupposti applicativi dell'art. 10 n. 27-ter:



Art. 10 n. 12 (cessioni gratuite)

Il D. Lgs. 186/2025 ha modificato l'art. 10 n. 12 **reformulando i soggetti beneficiari**, il nuovo testo risulta il seguente:

| Pre vigente | Vigente |
|--|--|
| le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS | le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e agli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile |

Si tratta delle **cessioni gratuite** (art. 2 c. 1 n. 4) ad esclusione dei beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36 bis.

Pertanto, se sono rispettati i presupposti applicativi, la cessione a favore degli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile, è esente.

Art. 10 n. 15 (trasporti sanitari)

Il D. Lgs. 186/2025 ha modificato l'art. 10 n. 15 **reformulando i soggetti prestatori**, il nuovo testo risulta il seguente:


| Pre vigente | Vigente |
|--|--|
| le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da enti del Terzo settore di natura non commerciale * | le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da enti del Terzo settore |

A differenza delle altre previsioni di esenzione dell'art. 10, il numero 15 è stato ampliato a tutti gli enti del Terzo Settore.

* Modifica apportata dall'art. 89 del D. Lgs. 117/2017 che sostituiva l'acronimo «ONLUS» con «enti del terzo settore di natura non commerciale»

Art. 10 n. 15 (trasporti sanitari)

Pertanto, se sono rispettati i presupposti applicativi dell'art. 10 n. 15:



Art. 3 comma 3 primo periodo (divulgazione pubblicitaria)

Il D. Lgs. 186/2025 ha modificato l'art. 3 comma 3 primo periodo **reformulando i soggetti**, il nuovo testo risulta il seguente:

Vigente

Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo, sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché **degli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile**, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6 dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.»

Viene così sancito che non costituiscono “prestazioni di servizi” ai fini IVA le operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti del Terzo settore, escluse soltanto le imprese sociali costituite in forma di società di cui al titolo V del libro V del codice civile. Di conseguenza, non costituiscono prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA anche le operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di cooperative sociali e cooperative imprese sociali.

Grazie!

Per domande scrivere a:
«L'esperto risponde»

serviziasociativi.legacoop.coop/esperto-risponde

(Rete Nazionale Servizi)